



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2025/02686**

Del: **15/04/2025**

Esecutivo Da: **15/04/2025**

Proponente: **Direzione Ambiente - E.Q. Igiene Pubblica, Ambientale e Vivibilità Urbana**

OGGETTO:

CIG: B67B0DC472 Servizio di fornitura farmaci per gli animali del Parco degli Animali di Firenze alla ditta ALCYON Italia (c.b. 59500)

E.Q. Igiene Pubblica, Ambientale e Vivibilità Urbana

Premesso che:-

- è stata approvata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13 gennaio 2025, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025-2027: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con deliberazione Giunta Comunale n. 18 del 21 gennaio 2025 è stato approvato il PEG (Piano esecutivo di gestione) 2025-2027e che, con il medesimo atto, i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;
- con Deliberazione n. 89 del 15 marzo 2025, della Giunta Comunale è stato approvato il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027*";
- con Determinazione Dirigenziale n. 1615 del 9 marzo 2023 il Direttore della Direzione Ambiente ha attribuito al sottoscritto l'incarico di responsabile della Posizione Organizzativa (PO), ora Elevata Qualificazione (EQ) Igiene Pubblica, Ambientale e Vivibilità Urbana;;

Esplicitato che:

- la Legge n° 281/91 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche ed integrazioni, insieme alla L.R. 43/95, costituisce il testo normativo sul quale si basa l’operato dell’Amministrazione Comunale;
- la Legge regionale Toscana 31-10-2018 n. 58 riconosce, valorizza e promuove il ruolo, la funzione e l’attività delle cooperative sociali che operano con carattere di mutualità e solidarietà per perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana, al benessere, alla salute e all’integrazione sociale dei cittadini;
- l’art.4 comma 2 della L. 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” dispone espressamente che i comuni provvedano a gestire i canili e gattili sanitari;
- il codice penale proibisce ogni tipo di maltrattamento di animali e che la soppressione dei cani vaganti (i.e. randagi) catturati è vietata dalla L. 281/91;
- come prescrive la L. 281/91, la proprietà dei cani vaganti è del Comune dove gli stessi sono stati ritrovati e che allo stesso Comune compete la responsabilità per il loro mantenimento e la loro cura;
- la tutela degli animali d’affezione e la disciplina degli interventi a carico dell’Amministrazione locale è sancita da leggi dello Stato e della Regione Toscana con L. 59/2009 e relativo Regolamento attuativo;
- per legge i cani vaganti, dopo un primo periodo di permanenza all’interno del canile sanitario municipale, devono essere collocati in canili rifugio in attesa di adozione;
- la gestione diretta della struttura del canile rifugio, aperto a giugno 2011, ha dato la possibilità di aumentare significativamente il numero degli animali dati in adozione e che questo ha permesso di poter instaurare una collaborazione con altre Amministrazioni Comunali dell’area fiorentina per ospitare e dare in adozione i cani randagi;
- la gestione del parco degli Animali del Comune di Firenze effettuata dall’Amministrazione richiede anche l’ausilio di operatori che si occupino delle necessità degli animali (cani e gatti) ospitati, quali l’alimentazione, la pulizia etc. nonché di personale sanitario (nelle persone del Direttore Sanitario, del veterinario e della clinica veterinaria) addetto alla somministrazione delle cure veterinarie all’interno e all’esterno del Parco degli Animali;

Richiamati i disposti:

- art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che, in ossequio ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, dispone che: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ”;

- l'art. 12, comma 1, punti a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che “per quanto non espressamente previsto nel codice:a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile;”

- dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base ovvero il ricorso all'affidamento diretto;

- dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs.36/2023 il contratto per gli affidamenti diretti, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Considerato:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, dispone per all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, con affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, ;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;•ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- che l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, in questo caso non si applica come disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che per l'affidamento di cui trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Direzione non è tenuto a procedere , per mezzo dei Sistema Telematico Acquisti;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Precisato che : Per assicurare il corretto stato di salute degli Animali presenti all'interno del Parco degli Animali di Firenze è necessario assicurare una fornitura di farmaci ad uso veterinario per le cure ordinarie (es le vaccinazioni) e straordinarie che si rendono necessarie;

Pertanto questa Amministrazione ha provveduto a richiedere alla ditta Alcyon Italia un preventivo per la fornitura di una serie di farmaci che si sono resi necessari per la cura degli animali;

- Per quanto sopra si ritiene quindi opportuno impegnare la somma di € 2.582,68 (iva compresa come per legge) a copertura delle necessità dei suddetti farmaci a favore di Alcyon Italia (Beneficiario 59500) ;

Dato atto della congruità economica del prezzo offerto in linea con il costo di mercato dei farmaci;

Considerato:

- avviata la procedura di affidamento diretto, che si è svolta in modalità telematica, mediante l'utilizzo della piattaforma **dei Contratti Pubblici ANAC**, a cura di questa Direzione, il codice CIG è B67B0DC472;

ritenuto opportuno impegnare la somma € 2.582,68 (iva compresa) sul capitolo **37030**

esercizio corrente;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Dato atto

- che l'operatore economico, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 ha attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D. Lgs. 36/2023;
- che ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 la stazione appaltante verificherà le suddette dichiarazioni secondo le modalità stabilite con la circolare della Direzione Gare Appalti e Partecipate Prot. n. 297081 del 20/09/2023;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 (invio e sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario);
- l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge ,nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;
- termini di pagamento: pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura,previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione - contratto;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett, a) delDlgs n. 36/2023;
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento e all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- richiamato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 " e dell'art. 2 del Codice di

comportamento del Comune Firenze

appaltante e il costo del bene risulta congruo rispetto al valore dello stesso ;

Visti:

- le disposizioni del Piano di Prevenzione della Corruzione 2024/2026, confluito a seguito del DL n. 80 del 9.6.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113 del 6.8.2021, e del DM n.132 del 30.6.2022 nella Sezione n. 2 "Valore pubblico, Performance e Anticorruzione" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Ente e nello specifico nella sottosezione di programmazione "2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 27/02/2024;

- il Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 (<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>);

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- Dato atto che ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della Legge n. 241/1990, nonché in esecuzione di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014, il Responsabile Unico è il sottoscritto Dott. Melloni Arnaldo che dichiara che non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel presente procedimento;

Dato atto della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il Codice dei Contratti 36/2023;

- lo Statuto del comune di Firenze;

- il Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa in questa sede integralmente richiamate:

1. **Di affidare, il “servizio di fornitura farmaci per il parco degli animali di Firenze” alla ALCYON ITALIA S.P.A Codice Fiscale: 09240730151, per un importo pari a € 2.582,68 comprensivo di iva;**
2. **di imputare, al corrente esercizio capitolo 37030, l’importo suddetto a favore della ALCYON ITALIA S.P.A (c.b. 59500) per l’esecuzione del servizio oggetto del presente atto, tenuto conto che la fornitura potrà essere effettuata dalla esecutività del presente atto fino e non oltre al 30.04.2025;**
3. **che si procederà** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l’appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. **Di dare atto** che per l’affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG B67B0DC472 di cui all’oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC;
5. Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell’operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell’art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
6. di pubblicare il presente atto secondo la normativa vigente;
7. Di dare atto che la RUP del Servizio è il Dott. Melloni Arnaldo;

ALLEGATI INTEGRANTI

Comune Firenze - 2807 Preventivo farmaci.pdf - 8f0e49d54e224544c296d021946a324c87407ead76fbd7a8226d5757fccfc80a

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Arnaldo Melloni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	37030		2025/7197		€ 59500 - Alcyon Italia 2.582,68	Spa

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.